SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1309)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

ONOREVOLI SENATORI. — Si è potuto constatare, da almeno un decennio e con maggior chiarezza in quest'ultimo periodo, che l'aumento ed ora anche la ristrutturazione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono e saranno sempre inadeguati alle primarie esigenze della giustizia, qualora dovessero permanere nella loro attuale macchinosità taluni sistemi di esazione e di contabilità.

Il servizio di cui principalmente si interessa la riforma proposta dall'unito disegno di legge è quello regolato dagli articoli 38, 40, 41 e 42 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Detto servizio, che si svolge in una serie di operazioni di carico e di scarico, di registrazioni e riscontri, comporta oltretutto notevoli responsabilità nei confronti dell'erario e dei terzi; onde finisce per assorbire, specialmente nei medi e grandi uffici di cancelleria, la completa attività di una intera *équipe* di personale, il quale resta inevitabilmente estraneo agli altri servizi per i quali si è pure specializzato. L'impossibilità, poi, di tenere costantemente aggiornata, nei periodi di crisi, la contabilità appesantisce sempre di più il servizio, richiedendo via via l'apporto di altro personale, impegnato in riscontri a ritroso nel tempo, in ricerche, se non oziose, almeno inutili allo spedito corso della giustizia.

Ciò, nei rapporti con il pubblico, si traduce inevitabilmente in palese disservizio, creando momenti di disagio ed agevolando situazioni di sfiducia.

D'altra parte, proprio quando maggiormente viene avvertita la necessità di riformare la pubblica amministrazione, è improduttivo ed antieconomico continuare a mantenere in vita sistemi complessi e dispersivi per garantire un servizio di per sè lineare e con poca casistica.

La riforma in esame propone, in primo luogo, di abbreviare per quanto è possibile il corso di tale servizio, condensandolo in un primo atto che prevede un unico e definitivo deposito da effettuarsi all'inizio della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

causa; e di evitare con ciò tutto il complicato sistema di carichi e discarichi che, attualmente, accompagna il procedimento civile e va oltre la sua definizione.

Naturalmente questo tipo di deposito può avvenire solo stabilendo l'entità, o le varie entità che lo compongono, in misura forfettaria e tale da garantire, in una certa misura, e senz'altro contemperare gli interessi dell'erario con quelli delle parti.

Va premesso che il nuovo sistema riguarda esclusivamente gli atti compiuti d'ufficio e cioè del giudice e del cancelliere, lasciando invariate le disposizioni che regolano l'attività delle parti e dei loro difensori; e che tiene conto di una realtà ormai indiscutibile e cioè che i procedimenti di cognizione e di esecuzione, in percentuali piuttosto elevate, non pervengono alla fase finale rispettivamente della decisione o della vendita e conseguente distribuzione del ricavato, ma o vengono cancellati dal ruolo dopo qualche udienza o si arrestano dopo la presentazione dell'istanza di vendita.

Pertanto, l'indagine per determinare l'entità dei depositi che le parti devono effettuare per carta bollata e per diritti di cancelleria è stata in concreto compiuta sulle risultanze dei dati forniti dagli uffici giudiziari e concernenti il numero dei fogli impiegati e l'ammontare dei diritti di cancelleria, tenendo conto della natura, del grado e dell'*iter* dei procedimenti.

In particolare per i procedimenti di cognizione sono stati considerati distintamente quelli relativi a cause abbandonate dopo l'iscrizione a ruolo senza far luogo ad atti istruttori; quelle abbandonate dopo l'espletamento di uno o più mezzi di prova: quelle, infine, pervenute alla fase di discussione.

Analogamente, per quanto riguarda la procedure esecutive, sono state considerate distintamente quelle esaurite per estinzione o abbandono e quelle definite con vendita e conseguente distribuzione del ricavato.

E avuto riguardo alla media annuale delle cause che pervengono alla fase di discussione e di quelle cancellate, nonchè alla media delle procedure esecutive che si esauriscono con la vendita e la distribuzione del ricavato, ovvero con l'estinzione del procedimento esecutivo, si è determinata l'entità dei depositi forfettari per i due titoli anzidetti.

Tale indagine è stata svolta anche per l'attività degli ufficiali giudiziari, senza estendersi al compimento di atti di notificazione e di esecuzione e all'assistenza alle udienze nei procedimenti civili, atti al cui pagamento devono provvedere sempre le parti, ma limitandosi alla notificazione del biglietto di cancelleria, nel quale sono compendiate le comunicazioni previste dall'articolo 136 del codice di procedura civile e le notificazioni dell'ordinanza di nomina del consulente di cui all'articolo 192, primo comma, dello stesso codice.

Anche in tale caso l'entità del deposito è stata determinata in base al numero medio delle comunicazioni e notificazioni normalmente eseguite per ciascun tipo di procedimento ed alla spesa media per ciascuna comunicazione, secondo i dati forniti o direttamente rilevati presso gli uffici giudiziari più importanti. Nella somma forfettizzata è stato incluso il diritto di chiamata di causa, evitando così alla parte un versamento autonomo ed all'ufficiale giudiziario la relativa esazione e registrazione. Per tale diritto, come si vedrà poi, è stato seguito un particolare criterio di conteggio.

Circa il modo di effettuare detti depositi è stabilito, in primo luogo, che tutti gli atti del giudice e del cancelliere devono essere redatti in carta semplice; si è optato per un sistema alternativo di versamento mediante marche o mediante conti correnti postali: una marca o un versamento su conto corrente postale, per il bollo, ed un'altra marca speciale, o un altro versamento su conto corrente postale, comprendenti i diritti di cancelleria, i diritti, le spese postali e le indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari; per le sentenze ed i verbali di conciliazione, invece, l'imposta di bollo viene ragguagliata ai fogli effettivamente impiegati ed è corrisposta in modo virtuale.

Come per le marche da bollo, anche per le speciali marche di cui sopra alla stampa ed alla distribuzione dovrà provvedere il Ministro delle finanze.

La riforma non ha operato, invece, per gli uffici di conciliazione, tenuto conto del limitato impiego della carta bollata e della modesta entità dei depositi.

L'unito disegno di legge vuole anche espressamente abrogare le norme di legge, attualmente in parte disapplicate, che autorizzano il cancelliere a vendere valori bollati e marche di previdenza.

Per quanto riguarda i valori bollati, essendo venuta meno, per effetto della proposta riforma, l'esigenza di usare carta bollata nella generalità dei procedimenti per la stesura degli atti d'ufficio, è apparso opportuno eliminare la vendita presso le cancellerie, che saranno così liberate da un'altra contabilità.

Analogamente si è voluto esonerare il personale di cancelleria dall'incarico di vendere le marche di previdenza di qualsiasi specie, per una esigenza di ordine pratico (eliminare una speciale contabilità) ed etico, in quanto il personale addetto alla vendita verrebbe forse (a questo proposito sono stati proposti vari ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio) a godere di speciali agi e compensi, creando sperequazioni di trattamento economico tra ufficio ed ufficio e tra personale dello stesso ufficio.

Con l'articolo 1 la riforma prevede una radicale modifica dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

Per i procedimenti civili di cognizione, di esecuzione e speciali il nuovo sistema prevede:

a) la redazione su carta non bollata degli atti del giudice e del cancelliere;

b) il pagamento in misura forfettaria dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria e delle spese inerenti ad atti che la legge pone a carico del cancelliere;

c) il pagamento all'ufficio del registro dell'imposta di bollo sugli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione.

Gli atti di cui alla lettera *a*) ed i pagamenti di cui alla lettera *b*) attengono anche all'attività cui dovesse dar luogo la parte diversa da quella che ha effettuato i versamenti.

I pagamenti in questione sono disciplinati nel modo che segue:

1) le somme stabilite per l'imposta di bollo sono pagate mediante l'applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale;

2) mediante l'applicazione di apposite marche o mediante versamento su conto corrente postale si corrispondono sia le somme dovute per diritti di cancelleria, sia quelle per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione, eseguita su richiesta del cancelliere, dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento.

Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

Non si sono considerati, invece, gli atti di cui all'articolo 39, i quali, per la loro varietà e vastità, richiedono di volta in volta depositi di diverso ammontare; tant'è vero che l'articolo 39 suddetto, a differenza dell'articolo 38, non ne fa determinare l'entità dal capo dell'ufficio giudiziario, ma lascia il singolo caso al potere discrezionale del cancelliere. Per gli stessi, pertanto, resta valido il sistema attuale.

Circa l'ammontare delle marche o dei versamenti su conto corrente postale è stato fatto richiamo alla tabella 1; in essa si è stabilito, in apposite colonne, l'importo delle marche o del versamento per tassa di bollo, secondo il tipo ed il grado del procedimento; e, sempre secondo il tipo ed il grado del procedimento, l'importo complessivo delle marche o del versamento per diritti di cancelleria e diritti, indennità di trasferta e spese postali, diritto di chiamata di causa, secondo le precisazioni innanzi fatte.

Riguardo ai procedimenti speciali, i diritti e le spese per le notificazioni sono stati esclusi per i procedimenti di ingiunzione, in quanto in materia le notificazioni eseguite su richiesta del cancelliere sono previste soltanto raramente ed in tal caso si è stabilito che le somme effettivamente dovute siano rimborsate dalle parti direttamente agli ufficiali giudiziari; per gli altri proce-

dimenti, invece, si è determinato un importo di lire 1.500 (considerando in lire 1.000 il costo di una raccomandata o l'indennità di trasferta per una percorrenza di chilometri 25; ed in lire 500 l'ammontare dei diritti e delle tasse dovute), tenendo conto della minor frequenza con cui necessita l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

Si è fatta completa eccezione infine per gli atti ed i procedimenti in materia fallimentare per i quali, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'articolo 91 del regio decreto n. 267 del 1942 detta particolare disciplina anche tributaria.

È da rilevare che l'imposta di bollo corrisposta a mezzo delle marche o del versamento su conto corrente postale, a differenza di quanto è stato stabilito per i procedimenti di cognizione e di esecuzione, concerne anche gli originali di provvedimenti del giudice.

Nella predetta somma è stata compresa anche l'imposta di bollo relativa a tali provvedimenti perchè gli stessi, essendo succintamente motivati, richiedono certamente un impiego limitato di carta.

Nella tabella 2 si sono fatte le opportune precisazioni circa i criteri con cui si è determinato l'importo totale delle marche o dei versamenti su conto corrente postale per diritti di cancelleria, diritti, indennità di trasferta e spese postali per le notifiche eseguite su richiesta del cancelliere; nonchè per diritto di chiamata di causa. Una prima distinzione è stata fatta fra i diritti di cancelleria e gli altri; una suddivisione è stata poi operata per questi ultimi fra indennità di trasferta e spese postali, diritti, tassa e somma fissa di cui all'articolo 154, commi secondo e quinto, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori, diritto di chiamata di causa.

Ciò allo scopo di intervenire sui singoli importi, qualora agli stessi dovessero apportarsi variazioni.

Si precisa che la somma, indicata nella colonna 6 della tabella 2, è stata determinata in base al costo unitario medio per la notificazione di un biglietto di cancelleria o di altro atto a richiesta del cancelliere con due destinatari, nonchè in base al numero medio degli atti suddetti risultante dai dati forniti da alcuni uffici giudiziari.

Tale costo unitario è così specificato:

a) per i diritti di cronologico e copia	L. 225
b) per diritto di notificazione e fisso postale	» 650
c) per indennità di trasferta, ovvero per rimborso spese postali	» 1.250
d) per tassa 10 per cento dovuta dalla parte all'erario sugli importi superiormente indicati . .	» 212
e) per somma fissa di cui all'articolo 154, quinto comma, dell'ordinamento ufficiali giudiziari.	» 50
	L. 2.387
f) diritto di chiamata di causa (somma comprensiva di tale diritto, del diritto di cronologico e della tassa del 10 per cento)	» 440

Si è mantenuto, ove previsto, il diritto di cronologico, anche se non annotato nel relativo registro, per non depauperare l'erario della corrispondente somma, dovuta dalle parti se queste ultime avessero versato le somme all'ufficiale giudiziario direttamente, o per il tramite del cancelliere.

Dagli accertamenti compiuti è poi risultato che, di norma, in ciascun procedimento vengono eseguite in media due notificazioni di biglietti di cancelleria, numero che, invece, per i procedimenti di esecuzione mobiliare si eleva a tre e, per quelli di esecuzione immobiliare, a quattro. Pertanto, la misura degli importi delle somme forfettizzate, indicati nella richiamata colonna 6, è ragguagliata al costo medio di ciascuna notificazione e al numero delle comunicazioni che mediamente vengono eseguite nel corso dei vari procedimenti. Il diritto di chiamata di causa è stato, invece, conteggiato una sola volta per ogni procedimento.

Con l'articolo 2 si è modificato l'articolo 31 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, circa le modalità di pagamento anzi descritte, al fine di fugare eventuali dubbi

sull'incompatibilità delle emanande norme con la legge sul bollo.

In conseguenza della eliminazione dei depositi di carta bollata e del denaro occorrente per le spese di cancelleria, sono state modificate le disposizioni dell'articolo 134 e del secondo comma dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che vengono sostituite dal testo degli articoli 3 e 5 dell'unito disegno di legge.

Ivi è stato prescritto che gli avvocati, in luogo delle somme, uniscano al ricorso o al controricorso le marche dovute per l'imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, diritti, indennità di trasferta e spese postali relativi alle notificazioni dei biglietti di cancelleria, nonchè per il diritto di chiamata di causa.

Per quanto concerne il contributo soggettivo a favore della Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori, è da rilevare che gli avvocati non devono inviare somme alla cancelleria della corte, ma applicare sul ricorso o controricorso le relative marche per l'importo dovuto.

Circa la decorrenza dei termini si è stabilito un principio, per le altre attività pubbliche già acquisito, e cioè che tale decorrenza abbia, a tutti gli effetti, inizio non dalla data di arrivo dei plichi in cancelleria ma dalla data di spedizione degli stessi per posta.

Si è a tal fine stabilito che il cancelliere conservi nel fascicolo d'ufficio le buste timbrate con le quali si siano spediti i plichi.

La mancanza o l'insufficienza delle marche o dei versamenti sui conti correnti postali determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o del controricorso sulla base dell'attestazione di inadempienza redatta dal cancelliere.

Tuttavia, per la gravità di tale effetto, si è ravvisato opportuno ampliare la possibilità di sanare l'inadempienza.

A tal fine è apparso anzitutto necessario rendere edotta la parte dell'avvenuta omissione: al riguardo si è stabilito l'obbligo per il cancelliere di attestare nell'elenco da restituire al mittente la mancanza o insufficienza delle marche o del versamento.

Inoltre, per l'eventualità che tale comunicazione giunga alla parte in prossimità della scadenza del termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, si è previsto il decorso di un diverso termine di trenta giorni che, iniziando dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale si è restituito l'elenco, può superare il primo.

È stato necessario, infine, sostituire — con l'articolo 7 — il secondo comma dell'articolo 137 del ripetuto regio decreto n. 1368, allo scopo di eliminare il richiamo dell'articolo 38 che, come è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 3, resta in vigore soltanto per i procedimenti davanti al giudice conciliatore. La disposizione dell'ultimo comma del citato articolo 38, concernente l'emissione del decreto del capo dell'ufficio, avente valore di titolo esecutivo, contro la parte o il suo difensore che non abbiano rimborsato le spese per le copie che il cancelliere ha fatto predisporre, è stata sostanzialmente modificata.

Infatti, all'autorità giudiziaria, investita di ben altre questioni, si è sostituita quella amministrativa, nella persona del dirigente la cancelleria della Corte di cassazione; a seguito, pertanto, dell'ingiunzione di pagamento emessa da quest'ultimo nei confronti della parte e del suo difensore, si è pensato di far applicare, per l'esecutorietà, gli articoli da 2 a 28 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.

L'articolo 6 del disegno di legge riguarda la peculiare situazione dell'ufficiale giudiziario nell'ambito della riforma.

Con il sistema delle marche o dei versamenti sui conti correnti postali, infatti, l'importo forfettizzato dei diritti e dei rimborsi viene interamente devoluto all'erario; è così che la parte assolve i propri obblighi. Resta però la remunerazione per un servizio effettivamente reso.

Considerato che, attualmente, i diritti non costituiscono un'entrata straordinaria degli ufficiali giudiziari, in quanto tutti concorrono a formare il minimo garantito dalla legge e l'eventuale supero viene versato nella misura del 95 per cento allo Stato, restando

il residuo 5 per cento, nella maggioranza dei casi, a copertura totale o parziale della tredicesima, nessun problema sorge per la loro destinazione.

Resta però il problema di assicurare a detto personale il rimborso delle spese postali o il pagamento delle indennità di trasferta, rimborso o pagamento che non possono in alcun modo essere forfettizzati in quanto non la totalità, forse, ma il singolo avente diritto correrebbe l'alea di affrontare spese o prestare servizi senza garanzia alcuna di restituzione o di corrispettivo.

A ciò, pertanto, visto che la parte ha assolto i propri obblighi, dovrebbe provvedere l'erario, mediante il registro delle spese di giustizia, modello 12; ciò non può depauperare l'erario stesso, il quale ha già incamerato le entrate nè compromettere il fine della riforma in quanto l'emissione dell'ordine di pagamento è prevista a scadenza mensile ed in unica soluzione.

Anche per il pagamento di tali somme si è portata una innovazione: alla relativa liquidazione, cioè, provvede il cancelliere dirigente la cancelleria giudiziaria (come avviene in materia penale per i testimoni), non il magistrato competente in tutti gli altri casi. Infatti, tale liquidazione non presuppone l'affidamento di un preciso incarico da parte del magistrato, non ne richiede il vaglio e la discrezionalità, bensì necessita di un controllo di fatto che solo il cancelliere può e deve attuare sotto la propria responsabilità.

L'eliminazione dei depositi di somme per spese di cancelleria ha reso necessaria anche la modifica dell'articolo 136 del codice di procedura civile: con l'articolo 7 del disegno di legge si è dovuto, infatti, sopprimere la comunicazione dei biglietti di cancelleria a mezzo piego raccomandato da parte del cancelliere, perchè questi non avrebbe potuto far fronte alle relative spese postali.

Tale modifica costituisce, tra l'altro, una semplificazione dell'attuale sistema di comunicazione dei biglietti di cancelleria perchè realizza una notevole economia di lavoro nell'attività del cancelliere.

Conseguentemente, è stata sostituita l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 45 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che faceva riferimento alla spedizione per posta del biglietto di cancelleria da parte del cancelliere, sostituendola con la spedizione per posta effettuata dall'ufficiale giudiziario (art. 8).

Con l'articolo 4 si è stabilito che l'avvocato non residente in Roma, all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, può richiedere che l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza gli siano inviati mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario. Si è eliminato, anche in questo caso, il deposito di somme e la conseguente contabilizzazione delle stesse.

È da rilevare che nel nuovo testo sono state aggiunte le parole « in copia » perchè trattasi di partecipazione di notizie che, pure attinendo alle comunicazioni, non le sostituisce, in quanto il cancelliere della corte deve, in ogni caso, eseguirla con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 136 del codice di procedura civile.

Per eliminare l'attività contabile e gli altri inconvenienti — superiormente accennati — inerenti alla vendita di valori bollati e di marche nell'interesse di casse di previdenza e assistenza a favore di alcune categorie professionali è sembrato sufficiente porre, con l'articolo 9 del disegno di legge, un divieto assoluto al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di vendere sia i valori suddetti, sia marche di qualunque genere.

Sono, pertanto, da ritenere abrogate, per la parte relativa alla vendita dei valori bollati e delle marche a cura dei cancellieri e segretari giudiziari, le disposizioni contenute negli articoli 2 del regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431, e 3 del regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, negli articoli 32 e 33 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e nell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

La legge ha dovuto affrontare il problema, di non agevole soluzione, della sorte da riservarsi ai depositi in atto e, segnatamente, a quelli relativi ai giudizi pendenti. È ap-

parso subito evidente che il mantenere in vita il servizio fino alla completa definizione di tali processi ed all'estinzione dei depositi avrebbe determinato il protrarsi di una situazione d'impegno, per un considerevole numero di funzionari, tale da limitare notevolmente gli effetti della legge di riforma negli anni a venire, per un periodo di tempo non determinabile e certamente non breve.

Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 10 sono dunque volte a conseguire una sollecita eliminazione dei depositi esistenti all'entrata in vigore della legge, nel rispetto dei diritti dell'erario, di quelli delle parti, della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori ed infine — ma non ultimi — di quelli degli uffici giudiziari.

Per quanto concerne i procedimenti definiti, si è inciso esclusivamente sul termine di prescrizione del diritto della parte alla restituzione dei residui: a tale riguardo è apparso opportuno contenere la prescrizione entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conservare, infatti, l'attuale termine di prescrizione di tre anni avrebbe determinato, seppure per un numero limitato di depositi, la necessità di mantenere in vita i registri, i sistemi di conservazione dei valori, eccetera.

Peraltro, il termine di sei mesi risulta sufficientemente ampio da consentire l'agevole esercizio del diritto di cui trattasi.

Per i procedimenti in corso, la necessità di cristallizzare la situazione alla data di entrata in vigore della legge è stata soddisfatta con lo stabilire che, da tale momento, viene a cessare ogni prelievo dai depositi costituiti sia in carta da bollo che in denaro. Per la redazione degli atti del giudice e del cancelliere deve essere usata carta semplice ed analogamente si deve provvedere per la stesura dei verbali di conciliazione e per le sentenze. Nessun pagamento d'imposta di bollo va effettuato, nè in via reale nè in modo virtuale.

Allo stesso modo nulla sarà dovuto dalle parti per diritti di cancelleria e con mandati di pagamento si preleveranno, dalle spese di giustizia, gli importi dovuti all'ufficiale giudiziario per le spese postali e le indennità di trasferta maturate a seguito della notificazione dei biglietti di cancelleria e per il compimento degli altri atti a richiesta del cancelliere.

A fronte di tutto ciò è stato previsto l'integrale versamento all'erario delle somme e dei valori bollati concernenti — appunto — i depositi dei procedimenti non definiti.

La chiusura della contabilità avverrà entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge; il termine entro il quale dovranno avvenire i versamenti è stato stabilito alla scadenza del mese successivo; le modalità con cui effettuare la devoluzione all'erario dei valori e delle somme verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Si aggiunge che è sembrato opportuno detrarre da tale importo la percentuale dell'1 per cento da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori in considerazione di una presumibile perdita dei residui che, non richiesti dalle parti, sarebbero stati allo stesso ente devoluti.

In sostanza, la soluzione adottata per l'eliminazione dei depositi relativi ai procedimenti in corso realizza un accettabile contemperamento dei diritti ed interessi connessi alla materia.

Certamente può osservarsi che lo Stato incamererà depositi costituiti, nella gran parte, in epoca antecedente all'ultimo aumento dei diritti di cancelleria, tanto da lasciare prevedere che la futura attività processuale, ove fosse rimasta assogettata alla nuova tassazione, avrebbe richiesto un'integrazione dei depositi stessi. Tuttavia è agevole obiettare che, a prescindere dall'eventuale integrazione che le cancellerie possono avere già richiesto in questi ultimi mesi, con la legge di riforma andrà devoluta all'erario anche quella parte dei depositi che si sarebbe dovuta restituire alle parti in quanto residuata per l'abbandono o la conciliazione del giudizio, prima del suo completo esaurimento.

Ora, il numero dei procedimenti che non pervengono a decisione risulta notevolissimo, mediamente al di sotto del 50 per cento, ond'è che resta sufficientemente compensata ogni ipotizzabile passività connessa ai giudizi che vedranno, invece, completarsi il loro *iter* processuale.

L'articolo 11 reca l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle della legge di riforma e, nel contempo, mantiene in vigore le norme, in qualsiasi legge contenute, che esentano totalmente o parzialmente la parte dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di qualunque natura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO E DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 1.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguito su richiesta del cancelliere, nonchè il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica su un foglio di carta uso bollo, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

Art. 2.

L'articolo 31 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		fisse	proporzionali		
31	Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio:	700		Carta bollata. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 49 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio. L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di lire 2.800 per i procedimenti di cognizione e di lire 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 4.900 per i procedimenti di cognizione e di lire 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 1.400 per quelli avanti la corte di cassazione; di lire 1.400 per i procedimenti speciali. L'imposta corrisposta mediante le predette modalità non è rimborsabile. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente per la registrazione. La disposizione di cui sopra non si applica alle sentenze del giudice conciliatore, che vanno redatte su carta bollata.	L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nelle disposizioni a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta. Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi, di cui non sia obbligatoria la notifica, possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento. Non sono soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in altre leggi non abrogate dall'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		fisse	proporzionali		
				Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del R.D. 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 legge 25 aprile 1957, n. 283).	

Art. 3.

L'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 134 - (*Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta*). — Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

Il cancelliere attesta in calce all'elenco la inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito nel quarto comma ed il ricorso o il controricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte in camera di consiglio ».

Art. 4.

L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Art. 135 - (*Invio di copie alle parti*). — Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del depo-

sito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta ».

Si applicano, in quanto compatibili con la presente lege, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

CAPO II
DELLE COMUNICAZIONI

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio la ricevuta della raccomandata ».

CAPO III
VENDITA DI VALORI BOLLATI E MARCHE DI PREVIDENZA

Art. 9.

È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali

non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

ALLEGATO N. 1

TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali		
	per imposta di bollo	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa	
1	2	3	
A) Procedimenti davanti al pretore			Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283)
1) di cognizione			
a) in primo grado	2.800	10.500	
b) in grado di appello	2.800	10.500	
2) di esecuzione	4.200	12.000	
B) Procedimenti davanti al tribunale			
1) di cognizione			
a) in primo grado	4.900	10.500	
b) in grado di appello	4.900	10.500	
2) di esecuzione	9.800	59.000	
C) Procedimenti davanti alla corte di appello	2.800	10.500	
D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione	1.400	12.500	
E) Procedimenti speciali			
1) di ingiunzione	1.400	3.000	
2) altri	1.400	4.500	

N.B. – Nella somma forfettaria indicata a colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui a colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

ALLEGATO N. 2

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI AL N. 3 DELL'ALLEGATO 1

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 Allegato 1 Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10 %	Totale (col. 3+4+5) (arrotondato)	
1	2	3	4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
1) di cognizione:						
a) in primo grado .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione . . .	4.900	3.750	3.410	—	7.100	12.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
1) di cognizione:						
a) in primo grado .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
b) in grado di appello	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
2) di esecuzione . . .	49.500	5.000	4.550	—	9.500	59.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello . .	5.300	2.500	2.270	440	5.200	10.500
D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione .	7.300	2.500	2.270	440	5.200	12.500
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione . . .	3.000	—	—	—	—	3.000
2) altri	3.000	1.000	500	—	1.500	4.500